



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Costituzione Fondo risorse decentrate personale non dirigente - Anno 2023 ai sensi art. 79 CCNL 16.11.2022 Comparto Funzioni Locali

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

con i poteri conferiti dal D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

- VISTA** la legge 580/93 e s.m.i.;
- VISTE** le delibere di Giunta n. 196 del 30/12/2014 e n. 62 del 19/12/2017, le Determinazioni Commissariali n. 1 del 03/05/2021 e n. 22 del 29/04/2022, con cui sono stati conferiti al Dott. Angelo Raffaele Caforio i compiti e le funzioni di Segretario Generale;
- VISTA** la Relazione Previsionale e Programmatica 2023, approvata con determinazione commissariale n. 50 del 20/10/2022 in particolare nella parte relativa alla definizione delle iniziative programmatiche previste per l'esercizio di riferimento in cui sono state esplicitate, per ogni area organizzativa della Camera, i progetti e le attività che costituiscono la parte del programma pluriennale da realizzare nel corso dell'esercizio 2023 con le finalità che si intendono perseguire;
- VISTO** il Preventivo economico per l'esercizio 2023 approvato con determinazione commissariale n. 59 del 16/12/2022;
- TENUTO CONTO** del budget direzionale 2023 approvato con determinazione commissariale n. 61 del 23/12/2022;
- VISTO** il Piano della Performance 2023-2025, approvato nell'ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione periodo di programmazione 2023-2025 con determinazione commissariale n. 6 del 09/02/2023;
- PREMESSO** che la costituzione del fondo per le risorse decentrate rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del D.lgs 165/2001;

- CONSIDERATO che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto concerne le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- PRESO ATTO le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- VISTE le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 75/2017 (riforma del pubblico impiego in vigore dal 22/06/2017), ed in particolare il limite al fondo delle risorse decentrate stabilito dall'art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 in base al quale "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi a garantire elevati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";
- TENUTO CONTO delle disposizioni introdotte dal C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 16/11/2022, ed in particolare di quelle stabilite dall'articolo 79 il quale ha riscritto totalmente le modalità di costituzione del fondo del salario accessorio del personale non dirigente;
- RICHIAMATO in particolare l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone "*Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo*";
- DATO ATTO che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dal sopracitato art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

A. RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

B. RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

PRESO ATTO

che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1) e Risorse stabili di cui all'art. 67 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b):
- importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021; comma 1 lettera c):
- risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione;

DATO ATTO

altresì che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21/05/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;...in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire

- anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999;

PRESO ATTO	<p>in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ l'unico importo consolidato al 31/12/2017 (al netto delle risorse che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative), di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 - richiamato dall'art. 79 comma 1 lettera a) del vigente contratto- è confermato in € 133.205,06;➤ l'importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, previsto dall'art. 67 comma 2) lettera a) del CCNL 21 maggio 2018 - richiamato dall'art. 79 comma 1 lettera a) del vigente contratto - è confermato in € 2.745,60;➤ i differenziali delle progressioni economiche di ciascuna categoria previsti dall'art. 67 comma 2) lettera b) del CCNL 21 maggio 2018- richiamati dall'art. 79 comma 1 lettera a) del vigente contratto- sono confermati in € 4.038,10;➤ che l'incremento delle risorse relative alla retribuzione individuale di anzianità già in godimento al personale cessato dal servizio previsti dall'art. 67 comma 2) lettera c) del CCNL 21 maggio 2018- richiamato dall'art. 79 comma 1 lettera a) del vigente contratto- è pari per il corrente anno a € 8.154,88, tenuto conto della quantificazione dell'importo annuo della Retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2022;
TENUTO CONTO	del parere Aran CFL 173 in relazione alla corretta quantificazione del personale in servizio al 31.12.2018 ai fini dell'applicazione dell'art. 79 comma 1 lett. b);
PRESO ATTO	che il personale in servizio destinatario del presente contratto alla data del 31/12/2018 era pari a numero 29 unità;
TENUTO CONTO	altresì del parere Aran CFL 174 in relazione alla corretta quantificazione delle risorse di cui all'art. 79 comma 1 lett. d);
VERIFICATO	altresì che per l'anno in corso sono presenti tra le risorse variabili del fondo gli importi corrispondenti alla frazione di RIA in godimento al

personale cessato dal servizio nel 2022, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera d) del CCNL 21/05/2018 - richiamati dall'art. 79 comma 2 lettera a) - per un importo pari a € 212,88;

PRESO ATTO altresì che tra le risorse variabili del fondo rientrano le *“risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001”* di cui all'art. 67, comma 3 lettera a) del CCNL 21/05/2018- richiamato dall'art. 79 comma 2 lettera a del vigente CCNI (concorsi a premi) ;

ATTESO che le stesse sono state quantificate in € 402,60 e sono state già acquisite al corrente bilancio camerale;

VISTO l'art. 20 del vigente CCNL 16.11.2022 *“Compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ “il quale prevede che ai titolari di incarico di EQ, di cui all'art. 16 del presente CCNL, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati ulteriori trattamenti accessori tra cui i “compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997”;*

PRESO ATTO che il comma 3 del citato art. 79 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.”;*

ACCERTATO che le risorse destinate alle risorse decentrate nell'anno 2021 determinate sulla base del vigente art. 67 del CCNL 21/05/2018 sono state pari a €. 320.490,24 mentre quelle destinate alle posizioni organizzative (ora elevate qualificazioni) sono state pari a € 53.282,63, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 18/11/2021;

PRESO ATTO che tali importi determinano una percentuale di ripartizione pari a all'86% per le risorse ex art. 67 e al 14% per il Fondo posizione e risultato;

- ATTESO che le risorse annuali previste dall'art. 79 comma 3 per l'anno 2023 (e quelle una tantum relative all'anno 2022 richiamate dal successivo comma 5) sono pari a € 2.157,62 da ripartire sulla base delle percentuali sopra determinate (€ 1.855,55 per il fondo art. 79 e € 302,07 per il fondo ex art. 17 comma 6);
- ATTESO che il comma 4 della predetta disposizione contrattuale prevede che *“Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 **non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni”***;
- VISTA la nota Prot. n. 0003421/U del 05/04/2023 con cui è stata richiesta al Collegio dei Revisori la verifica della insussistenza di squilibri strutturali e condizioni di dissesto anche ai sensi dell'art. 79 comma 2 del CCNL 16/11/2022 relativo al contratto del personale Comparto funzioni locali del 16/11/2022 - Triennio 2019-2021;
- PRESO ATTO della verifica della insussistenza di squilibri strutturali e condizioni di dissesto di cui al parere del Collegio dei Revisori dei Conti datato 21/04/2023, acquisito al protocollo dell'Ente n. 0004277 del 26/04/2023;
- PRESO ATTO altresì del rispetto dei vincoli di bilancio *e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale* come accertato dal competente Servizio Ragioneria e Patrimonio;
- RITENUTO pertanto che questo Ente è nelle condizioni di poter esercitare la facoltà di incrementare le risorse variabili previste dall'Art. 79 comma 2 del citato CCNL;
- VISTA la determinazione commissariale n.22 del 18/05/2023 con cui il Commissario Straordinario ha fornito alla delegazione trattante di parte datoriale, tra l'altro, le seguenti linee di indirizzo:
- di procedere all'integrazione delle risorse variabili di cui all'art. 79, comma 2 e 3 del CCNL 16/11/2022 anche tenuto conto degli obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione relativamente all'accorpamento con la Camera di Commercio di Taranto di cui al D. Lgs 219/2016 e del mantenimento della

politica retributiva al fine di valorizzare l'impegno e la professionalità del personale in servizio;

- di tener conto nella quantificazione delle risorse di cui all'art. 79 comma 2 lettera c) del principio del mantenimento delle politiche retributive del personale, confermando conseguentemente gli importi quantificati negli anni precedenti in relazione all'applicazione dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL 21/05/2018;
- di individuare nella misura del 30% le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, che incrementano le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale rinviando in sede di contrattazione decentrata la percentuale da destinare a favore del personale interessato;

RITENUTO	conseguentemente di quantificare l'importo delle risorse da inserire ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera c) nella misura di € 128.706,00 e di quelle di cui all'art. 79 comma 2 lettera a) del vigente CCNL (concorsi a premi) nella misura di € 120,78 (pari al 30 % di € 402,60);
PRESO ATTO	che nella parte variabile del fondo 2023 confluiscono altresì, ai sensi dell'art. 80 comma 1 ultimo periodo del CCNL 16.11.2022, anche le economie delle risorse stabili non utilizzate negli anni precedenti nel rispetto delle disposizioni in materia contabile per un ulteriore importo pari a € 37.788,20 (allegato A), di cui € 34.359,58 riveniente da risorse stabili non utilizzate e non attribuite nell'anno 2022 rinviate in sede di contrattazione decentrata e certificate con parere del Collegio dei Revisori dei Conti giusto verbale del 5/10/2022;
PRESO ATTO	che non tutte le voci che costituiscono il Fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017;
VISTA	la nota MEF RGS -Prot. n. 257831 del 18/12/2018 che individua le risorse non rientranti nel tetto previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017;
PRESO ATTO	della Circolare MISE Prot. n. 0105995 - 01/07/2015 la quale dispone che <i>“Le camere di commercio accorpande provvedono, prima della loro estinzione, alla costituzione e alla relativa certificazione da parte del collegio dei revisori, dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale dirigente e non dirigente relativi all' anno in cui decorre l'accorpamento”</i> ;

RITENUTO	di non poter procrastinare ulteriormente la costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente per l'anno 2023, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti, riservandosi di stabilire la quantificazione definitiva e/o di rivedere la composizione del Fondo con successivo atto a seguito delle eventuali integrazioni da effettuare o nel caso intervenissero disposizioni normative, evolutive del quadro delle norme sul Pubblico Impiego;
VERIFICATO	che le risorse di competenza dell'anno 2023 trovano copertura economica sul corrente budget direzionale 2023 approvato con Determinazione Commissariale n. 61 del 23/12/2022 sui rispettivi conti di budget 321000 – Retribuzione ordinaria – e 321012 – Indennità varie che presentano sufficiente disponibilità come accertato dalla Rag. Antonella Landella del Servizio Ragioneria e Patrimonio;
RITENUTO	che le risorse residue ai sensi dell'art. 80 comma 1 ultimo periodo del CCNL 16.11.2022 risultano tra i debiti di funzionamento al 31/12/2022 del bilancio di esercizio 2022, approvato con Determinazione commissariale n. 20 del 28/04/2023, come accertato dalla Rag. Antonella Landella del Servizio Ragioneria e Patrimonio;
VISTA	la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19/07/2012 avente ad oggetto "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi";
PRESO ATTO	che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'applicazione dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 "...l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";
2. di prendere atto, inoltre, ai sensi dell'art. 80 comma 1 ultimo periodo del CCNL 16.11.2022, dell'importo di € 37.788,20 riveniente da risorse stabili non utilizzate

e non attribuite nell'anno 2022 che diventano risorse variabili nell'anno 2023 (Allegato A);

3. di costituire sulla base delle disposizioni contrattuali contenute nei vigenti CC.CC.N.L. e in particolare nell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 per il personale non dirigente del comparto "Funzioni Locali" il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, al netto del Fondo per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative 2023 pari a € 53.282,63, come di seguito indicato:

RISORSE STABILI	€ 155.758,45
RISORSE VARIABILI	€ 189.838,03
TOTALE	€ 345.596,48

come si evince dal prospetto allegato (Allegato B) che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

4. di prendere atto del vincolo di destinazione delle risorse di cui all'art. 79 comma 3, richiamato anche al comma 5, per la quota una tantum di competenza dell'anno 2022, espressamente previsto dal CCNL 16.11.2022;
5. di riservarsi di rivedere la composizione del Fondo con successivo provvedimento a seguito di eventuali integrazioni da effettuare o nel caso dovessero intervenire disposizioni contrattuali e normative evolutive del quadro delle norme sul Pubblico Impiego;
6. di dare atto, altresì, che gli oneri di cui ai punti 4) e 5) trovano copertura economica:
 - sui rispettivi conti di onere 321000 – Retribuzioni al personale e 321012 – Indennità varie del corrente budget direzionale 2023;
 - per € 58.640,75, corrispondenti alle risorse residue anno 2022 di cui all'art. 80 comma 1 ultimo periodo e art. 79 comma 2 lettera d) e art. 79 comma 5 del CCNL 16/11/2022, tra i debiti di funzionamento al 31/12/2022 del bilancio di esercizio 2022, approvato con Determinazione Commissariale n.20 del 28/04/2023;
7. di trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti il presente atto oltre alla Relazione tecnico-finanziaria, di cui all'art. 40 comma 3 sexies del D. lgs. 165/2001, al fine della prevista certificazione delle risorse decentrate 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Angelo Raffaele Caforio

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”